



LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. n. 178/2020 – G.U. s.o. n. 322/2020)

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

07 gennaio 2021

INTERVENTI FISCALI

- Esenzione Irpef redditi agrari
- IVA agevolata su *take away* e *delivery*
- Imposta di registro minima su terreni agricoli
- Riallineamento valori avviamento e attività immateriali
- Proroga rideterminazione valore di terreni e partecipazioni
- Ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni
- Incentivi operazioni aggregazioni aziendali
- Detrazione spese veterinarie
- Locazioni brevi
- Bonus locazioni
- IMU turismo: esenzione prima rata 2021
- Sistema Tessera Sanitaria: esenzione e-fattura
- Bollo sulle fatture elettroniche
- Termine annotazione fatture emesse per contribuenti minori
- Sistema sanzionatorio per la memorizzazione e trasmissione telematica di corrispettivi
- *E-commerce* per le imprese agricole
- Credito d'imposta per cuochi professionisti (c.d. «bonus chef»)

1. ESENZIONE IRPEF REDDITI AGRARI (art. 1, co. 38)

Prorogato all'anno d'imposta 2021 l'esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

2. IVA AGEVOLATA SU TAKE AWAY E DELIVERY (art. 1, co. 40)

IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

3. IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA SU TERRENI AGRICOLI (art. 1, co. 41)

Per l'anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa di 200 euro.

4. RIALLINEAMENTO VALORI AVVIAMENTO E ATTIVITÀ IMMATERIALI (art. 1, co. 83)

Riallineamento contabile/fiscale dell'avviamento e delle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

Il maggior valore è riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito ed Irap.

5. PROROGA RIDETERMINAZIONE VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (art. 1, co. 1122-1123)

Prorogata la rideterminazione del valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

Imposta sostitutiva **11%**, rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021.

Redazione e giuramento della **perizia**: entro il 30 giugno 2021.

6. RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (art. 1, co. 244-247)

Prorogate alcune misure introdotte dal decreto "Rilancio" per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

L'aumento di capitale potrà avvenire fino al **30 giugno 2021** (anziché entro il 31 dicembre 2020).

L'ammontare massimo del credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, ammonta ora al **50%** (anziché al 30%).

Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020.

Il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021.

7. INCENTIVI OPERAZIONI AGGREGAZIONI AZIENDALI (art. 1, co. 233-243)

Incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusione, scissione o conferimento d'azienda e deliberati nel 2021.

Al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è **consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE** maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.

Dette attività per imposte anticipate possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

Le società che partecipano alle operazioni di aggregazione:

- devono essere operative da almeno due anni e
- alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, co. 1, n. 1, del codice civile.

Il credito d'imposta:

- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ovvero essere ceduto ovvero essere chiesto a rimborso;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, co. 5, del tuir

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al **pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.**

Il versamento della commissione è effettuato:

- per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione e
- per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle dette operazioni.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni operano una sola volta per ciascun soggetto.

8. DETRAZIONE SPESE VETERINARIE (art. 1, co. 333)

Elevato a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19% (sino al 2020 era di 500 euro).

9. LOCAZIONI BREVI (art. 1, co. 595)

A partire dal 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi (di cui all'art. 4, co. 2 e 3, del D.L. n. 50/2017) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale.

La novità si applica anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

10. BONUS LOCAZIONI (art. 1, co. 602)

Esteso anche alle agenzie di viaggio ed ai tour operator il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. n. 34/2020).

Per le agenzie di viaggio, tour operator e per le imprese turistico-ricettive detto credito spetta fino al 30 aprile 2021 (in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020), a prescindere dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi.

Per usufruire del credito, tali soggetti dovranno solo soddisfare la condizione del calo del fatturato.

11. IMU TURISMO: ESENZIONE PRIMA RATA 2021 (art. 1, co. 599-601)

Esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella **categoria catastale D/2 e relative pertinenze**, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei **bed and breakfast**, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Attenzione

La misura rientra nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

12. SISTEMA TESSERA SANITARIA: ESENZIONE E-FATTURA (art. 1, co. 1105)

Esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica anche per il 2021 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

13. BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 1, co. 1108)

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI è **obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio**, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

14. TERMINE ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE PER CONTRIBUENTI MINORI (art. 1, co. 1102)

Allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazione Iva.

Per i contribuenti minori (contribuenti che liquidano l'iva trimestralmente avendo un volume d'affari, nell'anno precedente, non superiore a 400mila euro - se lavoratori autonomi o imprese di servizi – o inferiore a 700mila euro - se esercenti altre attività), le fatture emesse possono essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

15. SISTEMA SANZIONATORIO PER LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (art. 1, co. 1109-1115)

Dal 1° gennaio 2021:

- sanzione pari al 90% dell'imposta in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione ovvero
- sanzione in misura fissa di 100 euro se l'irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo;

non è possibile ricorrere al ravvedimento quando la violazione è già stata constatata.

16. E-COMMERCE PER LE IMPRESE AGRICOLE (art. 1, co. 1108)

Il **credito d'imposta del 40%** per il sostegno del *made in Italy* viene esteso per le annualità 2021-2022-2023 alle **reti di imprese agricole e agroalimentari** (anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino") per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Attenzione

In attesa del provvedimento attuativo.

17. CREDITO D'IMPOSTA PER CUOCHI PROFESSIONISTI (C.D. «BONUS CHEF») (art. 1, co. 117-123)

Ai soggetti esercenti l'attività di **cuoco professionista** presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un **credito d'imposta fino al 40%** del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Le spese ammissibili:

- a) acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d'imposta:

- spetta fino a un massimo di 6.000 euro, e comunque nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro.
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione,
- non è tassato né ai fini dell'imposta sul reddito né ai fini Irap
- non rileva ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del tuir
- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Attenzione

La misura rientra nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Attenzione

In attesa del provvedimento attuativo.